



Ronciglione

STRATEGIA PER L'ESECUZIONE E LA TRASMISSIONE DEGLI ORDINI

Documento adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2007 e aggiornata con delibere del 26 febbraio 2008, del 12 dicembre 2008 e modificata con delibere del 06.10.2009, del 22 dicembre 2009 e del 18 agosto 2010.

ai sensi del Regolamento Intermediari adottato con Delibera Consob n. 16190/07

INDICE

1.	RIFERIMENTI NORMATIVI.....	3
1.1	STRATEGIA DI ESECUZIONE E STRATEGIA DI TRASMISSIONE	3
1.2	OBBLIGHI DELLA BANCA	4
2.	CONTENUTI DEL DOCUMENTO.....	5
3.	INFORMATIVA ALLA CLIENTELA	7
4.	RELAZIONI CON ALTRI DOCUMENTI.....	7
5.	PRINCIPI PER L'ESECUZIONE DEGLI ORDINI.....	8
6.	FATTORI DI ESECUZIONE E TRADING VENUES.....	9
6.1	FATTORI RILEVANTI PER LA BEST EXECUTION	10
6.2	TRADING VENUES O SEDI DI ESECUZIONE	11
7.	STRATEGIA DI TRASMISSIONE DEGLI ORDINI.....	12
8.	TIPOLOGIE DI STRUMENTI FINANZIARI.....	15
8.1	TITOLI AZIONARI E RELATIVI DIRITTI DI OPZIONE, COVERED WARRANTS , CERTIFICATES, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI, OBBLIGAZIONI CUM WARRANT, OPZIONI, FUTURES ED ETF NEGOZIATI UNICAMENTE O PREVALENTEMENTE SU MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI GESTITI DA BORSA ITALIANA S.P.A.....	15
8.2	TITOLI AZIONARI E RELATIVI DIRITTI DI OPZIONE, COVERED WARRANTS, CERTIFICATES, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI, OBBLIGAZIONI CUM WARRANT ED ETF NEGOZIATI UNICAMENTE O PREVALENTEMENTE SUI MERCATI REGOLAMENTATI NO NAZIONALI.....	17
8.3	TITOLI DI STATO ED OBBLIGAZIONI NEGOZIATI UNICAMENTE O PREVALENTEMENTE SUI MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI GESTITI DA BORSA ITALIANA S.P.A. O SUI SISTEMI MULTILATERALI DI NEGOZIAZIONE GESTITI DA HI-MTF SIM S.P.A E DA EURO TLX SIM S.P.A	19
8.4	TITOLI DI STATO ED OBBLIGAZIONI NEGOZIATI SUI MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI GESTITI DA BORSA ITALIANA S.P.A. O SUL SISTEMI MULTILATERALE DI NEGOZIAZIONE GESTITI DA HI-MTF SIM S.P.A E DA EURO TLX SIM S.P.A	21
8.5	TITOLI DI STATO ED OBBLIGAZIONI NON NEGOZIATI SUI MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI GESTITI DA BORSA ITALIANA S.P.A. O SUL SISTEMI MULTILATERALE DI NEGOZIAZIONE GESTITI DA HI-MTF SIM S.P.A E DA EURO TLX SIM S.P.A	22
8.6	STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI NON QUOTATI.....	23
9.	STRATEGIA DI ESECUZIONE DEGLI ORDINI	25
9.1	OBBLIGAZIONI NON QUOTATE DI PROPRIA EMISSIONE.....	26
9.2	PRONTI CONTRO TERMINE	25
10.	MONITORAGGIO DELLA STRATEGIA	28
10.1	MODALITÀ OPERATIVA DI ESECUZIONE DELLE DISPOSIZIONI.....	28
10.2	MONITORAGGIO DELL'ESECUZIONE ALLE MIGLIORI CONDIZIONI.....	29
10.3	REVISIONE DELLA POLICY	28

Allegato 1: Condizioni economiche proposte alla clientela da Iccrea Banca S.p.A.....29

Allegato 2: Broker utilizzati per gli strumenti quotati sui singoli mercati non nazionali....30

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

1.1 Strategia di esecuzione e strategia di trasmissione

Il presente documento, denominato *Strategia per la esecuzione e trasmissione degli ordini* o *Execution and Transmission Policy* (di seguito anche *Strategia o Policy*), approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 30.10.2007, descrive le politiche, le procedure, le misure e i meccanismi per l'esecuzione e la trasmissione degli ordini della clientela adottate dalla Banca di Credito Cooperativo di Ronciglione, (di seguito Banca) in ottemperanza a quanto disposto dalla Direttiva 2004/39/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (di seguito MiFID dall'acronimo inglese *Markets in Financial Instruments Directive*), dalla Direttiva 2006/73/Ce o Direttiva di Livello 2 (di seguito Direttiva L2), dal Testo Unico della Finanza D.Lgs. 58/98 e successive modificazioni (di seguito Tuf), dal Regolamento Intermediari adottato da Consob con delibera n. 16190/07 (di seguito Regolamento Intermediari), dal Regolamento Mercati adottato da Consob con delibera n. 16191/07 (di seguito Regolamento Mercati).

La MiFID definisce un quadro organico di regole finalizzato a garantire la protezione degli investitori, rafforzare l'integrità e la trasparenza dei mercati, disciplinare l'esecuzione organizzata delle transazioni sui mercati finanziari, con l'obiettivo di stimolare la concorrenza tra le Borse tradizionali e gli altri sistemi di negoziazione.

La Direttiva prevede l'abolizione della facoltà per gli Stati membri di imporre agli intermediari l'obbligo di negoziare sui mercati regolamentati.

La Banca ha l'obbligo di valutare e confrontare dinamicamente tra loro le diverse sedi di esecuzione (*trading venues*) per poter indirizzare gli ordini dei clienti laddove sia assicurato il raggiungimento del miglior risultato possibile per il cliente (c.d. principio di *best execution*).

Ai sensi dell'art. 45 c. 3 del Regolamento Intermediari, la Banca definisce ed attua una *Strategia di esecuzione degli ordini o Execution Policy*, finalizzata ad individuare, per ciascuna categoria di strumenti, almeno le sedi di esecuzione che permettono di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini del cliente e ad orientare la scelta della sede di esecuzione fra quelle individuate.

Ai sensi dell'art. 48 c 1 del Regolamento Intermediari, nella prestazione dei servizi di ricezione e trasmissione di ordini e di gestione di portafogli la Banca adotta tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile per i propri clienti. Ai fini dell'art. 48 c. 2 la Banca stabilisce anche una *Strategia di trasmissione degli ordini o Transmission Policy* che identifica, per ciascuna categoria di strumenti, i soggetti ai quali gli ordini sono trasmessi in ragione delle strategie di esecuzione adottate da questi ultimi.

Per quanto non sia dettata una puntuale disciplina della *best execution* con riguardo al collocamento, la banca si impegna al rispetto dei principi generali di comportarsi con chiarezza e correttezza nell'interesse del cliente.

1.2 Obblighi della Banca

Ai sensi dell'art. 45 del Regolamento Intermediari la Banca deve adottare tutte le misure ragionevoli per ottenere, allorché esegue ordini, il miglior risultato possibile per i propri clienti. A tal fine la *Strategia di esecuzione* prevede efficaci meccanismi che consentano di ottenere, per gli ordini del cliente e in maniera duratura, il migliore risultato possibile (*best possible result*), tenuto conto del prezzo, dei costi, della rapidità e della probabilità di esecuzione e di regolamento, delle dimensioni, della natura, dell'ordine o di qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione (c.d. fattori di esecuzione).

La *Strategia di esecuzione* precisa, per ciascuna categoria di strumenti finanziari, le informazioni circa le varie sedi (*execution venues*) nelle quali l'intermediario esegue gli ordini e i fattori che influenzano la scelta di tali *venues*. La Banca deve indicare almeno le sedi di esecuzione che permettono di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini degli investitori.

Al fine di determinare quali *execution venues* devono essere incluse nella *Strategia di esecuzione* i costi di esecuzione non devono includere le commissioni o le competenze proprie dell'impresa applicate al cliente per la prestazione di un servizio di investimento. Va tuttavia rilevato che, le stesse commissioni, invece, devono essere valutate nel processo di selezione della sede di esecuzione su cui inoltrare gli ordini dei clienti.

Inoltre, l'art. 46 c. 5 del Regolamento Intermediari prevede che, qualora il cliente impartisca istruzioni specifiche, l'intermediario è tenuto ad attenersi alle stesse, limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute. Si evince, quindi, che la Banca è tenuta ad eseguire l'ordine secondo le specifiche istruzioni ricevute, anche in deroga alla propria *Strategia di esecuzione*. Tuttavia, le istruzioni del cliente non sollevano la Banca dai propri obblighi di esecuzione alle condizioni migliori per quanto riguarda le eventuali altre parti o gli eventuali altri aspetti dell'ordine del cliente di cui tali istruzioni non trattano.

La negoziazione per conto proprio con i clienti da parte della Banca deve essere ritenuta come l'esecuzione degli ordini dei clienti e pertanto deve essere soggetta agli obblighi di cui alla MiFID ed in particolare agli obblighi inerenti l'esecuzione alle condizioni migliori. A tal proposito, ai sensi dell'art. 1, comma 5-bis del TUF, per "negoziazione per conto proprio si intende l'attività di acquisto e vendita di strumenti finanziari, in contropartita diretta e in relazione a ordini dei clienti, nonché l'attività di *market maker*".

L'obbligo di garantire l'esecuzione degli ordini alle migliori condizioni riguarda tutti i tipi di strumenti finanziari, siano essi quotati o meno su mercati regolamentati e siano essi negoziati su mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione o al di fuori di essi (*over the counter*). Tuttavia, tale obbligo deve essere applicato in modo da tenere conto delle diverse circostanze collegate all'esecuzione degli ordini aventi ad oggetto particolari tipi di strumenti finanziari.

In merito alla prestazione dei servizi di ricezione e trasmissione di ordini e di gestione di portafogli, l'art. 48 c. 1 del Regolamento Intermediari dispone che la Banca deve adottare tutte le misure

ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile per i loro clienti tenendo conto dei fattori e dei criteri di cui all'articolo 45, commi 1 e 2 del Regolamento medesimo.

L'art. 48 c. 2 del Regolamento Intermediari prevede che i raccoglitori/gestori devono stabilire ed applicare una politica che consenta loro di conformarsi agli obblighi derivanti dalla disciplina sulla *best execution*. Tale politica identifica, per ciascuna categoria di strumenti, i soggetti ai quali vengono trasmessi gli ordini (*broker*) in ragione delle strategie di esecuzione adottate da questi ultimi.

Il negoziatore che esegue gli ordini della clientela applica le regole di *best execution* stabilite dagli artt. 45-47 del Regolamento.

Ai sensi dell'art. 47 c. 2 del Regolamento Intermediari la Banca riesamina le misure e la *Strategia di esecuzione* con periodicità almeno annuale, ed anche al verificarsi di circostanze rilevanti, tali da influire sulla capacità di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini dei clienti utilizzando le sedi incluse nella strategia di esecuzione. Gli intermediari comunicano ai clienti qualsiasi modifica rilevante apportata alla strategia di esecuzione adottata.

Ai sensi dell'art. 48 c. 6 del Regolamento Intermediari la Banca riesamina la *Strategia di trasmissione* con periodicità almeno annuale, ed anche al verificarsi di circostanze rilevanti, tali da influire sulla capacità di continuare ad ottenere il migliore risultato possibile per i propri clienti.

Ai sensi dell'art. 46 c. 6 del Regolamento Intermediari, la Banca deve, essere in grado di dimostrare ai loro clienti, qualora questi ne facciano richiesta, che gli ordini sono stati eseguiti in conformità alla *Strategia di esecuzione* adottata.

2. CONTENUTI DEL DOCUMENTO

Il presente documento, redatto ai sensi dell'art. 45 c. 3 e dell'art. 48 c. 2 del Regolamento Intermediari, accorpa, per completezza informativa e comodità di consultazione per il cliente, la *Strategia di esecuzione degli ordini o Execution Policy* e la *Strategia di trasmissione degli ordini o Transmission Policy*.

Il presente documento descrive, riguardo a ciascuna tipologia di servizi prestati e di strumento finanziario, i criteri ispiratori, le modalità di esecuzione e/o trasmissione delle disposizioni impartite dalla clientela in relazione ai servizi ed alle attività di investimento svolte dalla Banca.

In ottemperanza a quanto sopra riportato, vengono di seguito descritte:

- la *Strategia di Esecuzione (Execution Policy)* che la Banca si impegna ad adottare nell'esecuzione degli ordini dei clienti, al fine di garantire il rispetto dell'obbligo di *best execution* ai sensi dell'art. 45 del Regolamento Intermediari
- la *Strategia di Trasmissione (Transmission Policy)* che la Banca si impegna a rispettare quando presta il servizio di "Ricezione e Trasmissione Ordini", redatta conformemente a quanto previsto dall' art. 48 del Regolamento Intermediari

- le modalità di monitoraggio e revisione della propria Strategia di esecuzione degli ordini, ai sensi dell'art. 47 del Regolamento Intermediari

Il presente documento si articola nelle seguenti parti:

1. descrizione dei fattori di esecuzione e delle *trading venues* prese in considerazione dalla Banca per il raggiungimento del miglior risultato possibile (*best possible result*) per il cliente;
2. descrizione della condotta della Banca in relazione alle modalità di esecuzione e trasmissione degli ordini.

Se l'ordine del cliente viene eseguito dalla Banca, per ciascuna categoria di strumenti finanziari trattati sarà indicato (*Execution Policy*):

- l'elenco dei fattori di esecuzione (secondo l'ordine di importanza attribuito dalla Banca) che determinano la scelta della sede di esecuzione che consente alla Banca stessa di ottenere il miglior risultato possibile;
- l'elenco delle **sedi** di esecuzione selezionate per ciascuno strumento finanziario;
- i criteri in base ai quali la Banca ha selezionato le sedi di esecuzione ovvero ha deciso di non avvalersi di sedi alternative;
- l'indicazione dettagliata dei costi e delle commissioni che verranno applicati nell'esecuzione degli ordini.

Se l'ordine del cliente viene trasmesso dalla Banca per l'esecuzione ad altro negoziatore, per ciascuna categoria di strumenti finanziari trattati sarà indicato (*Transmission Policy*):

- l'elenco dei fattori di esecuzione (secondo l'ordine di importanza attribuito dalla Banca) che determinano la scelta del *broker* che consente alla Banca stessa di ottenere il miglior risultato possibile;
- l'elenco dei negozianti (di seguito *broker*) individuati per ciascun strumento finanziario;
- le motivazioni in base alle quali la Banca ha selezionato tali *broker*;
- l'indicazione dettagliata dei costi e delle commissioni che verranno applicati alla clientela.

3. descrizione delle modalità di monitoraggio e revisione periodica della *Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini*. In particolare saranno indicate:

- le modalità e gli strumenti attraverso i quali la Banca monitora il rispetto del principio di esecuzione alle migliori condizioni;
- la periodicità e le modalità con cui la Banca, anche a fronte di mutate condizioni di mercato, riesamina la propria strategia di esecuzione degli ordini;

- le modalità con cui vengono gestite le richieste dalla clientela di dimostrare l'esecuzione alle condizioni migliori.

3. INFORMATIVA ALLA CLIENTELA

La *Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini* è resa disponibile per la clientela presso ogni agenzia della Banca.

Ai sensi dell'art. 46 c. 1 e dell'art. 48 c.3 del Regolamento Intermediari, la Banca fornisce informazioni appropriate ai propri clienti circa la *Strategia di esecuzione* e la *Strategia di trasmissione degli ordini* mediante illustrazione della *Strategia* e consegna di un documento di sintesi contenente denominato *Informazioni sulla strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini*.

Ai sensi dell'art. 46 c. 2, la Banca ottiene il consenso preliminare del cliente sulla *Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini*, formalizzato mediante sottoscrizione per presa d'atto da parte del cliente del documento *Informazioni sulla strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini*.

Infatti, ai sensi dell'art. 46 c. 3, la Banca fornisce ai clienti al dettaglio, in tempo utile prima della prestazione del servizio di investimento, appropriate informazioni circa la *Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini*, mediante illustrazione della *Strategia*, la cui copia viene consegnata al cliente su richiesta, e mediante consegna, con sottoscrizione da parte del cliente per presa d'atto, del documento *Informazioni sulla strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini*.

Precisamente, il documento *Informazioni sulla strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini* viene sottoscritto dal cliente all'atto della stipula o rinnovo del contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento oppure, per la clientela esistente 1° novembre 2007, al primo contatto utile o, in mancanza, non oltre il 30 giugno 2008.

4. RELAZIONI CON ALTRI DOCUMENTI

Le linee guida contenute nella presente *Policy* integrano le regole di comportamento che il personale è tenuto ad osservare in virtù delle normative (di legge e di regolamento) vigenti, dei contratti di lavoro e delle procedure interne.

Le presenti indicazioni in oggetto unitamente a quelle contenute nella *Policy* sui Conflitti d'interesse, nella *Policy* di Classificazione della Clientela e nella *Policy* sugli Incentivi, definiscono i principi e gli indirizzi operativi cui informare la prestazione dei servizi d'investimento.

Le linee guida definite nelle suddette *Policy* devono:

- considerarsi prevalenti nel caso in cui anche una sola delle indicazioni ivi contenute dovesse entrare in conflitto con disposizioni previste nelle procedure o nei regolamenti interni;
- ritenersi comunque un riferimento adeguato ad impostare sempre una corretta condotta operativa nell'erogazione dei servizi d'investimento, anche in assenza di puntuali procedure interne e mansionari.

Detta normativa, resa accessibile a tutto il personale della Banca, è altresì resa disponibile a tutti gli interessati al processo di erogazione dei servizi di investimento mediante pubblicazione di circolari e ordini di servizio.

Al fine di salvaguardarne la qualità, la presente Policy, è altresì sottoposta periodicamente ad un esame di coerenza con tutti i principi ed i valori adottati dalla Banca, apportandovi, ove necessario, le relative modifiche. Detto aggiornamento è necessario almeno una volta l'anno e ogni qualvolta si verificano circostanze rilevanti tali da influire sulla capacità di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini dei clienti.

5. PRINCIPI PER L'ESECUZIONE DEGLI ORDINI

Le disposizioni impartite dalla clientela o dai mercati vengono eseguite dalla Banca in modo rapido, onesto, equo e professionale al fine di garantire un'elevata qualità di esecuzione degli ordini stessi nonché l'integrità e l'efficienza dei mercati. La Banca attua dispositivi idonei a garantire la continuità e la regolarità nella prestazione del servizio, utilizzando sistemi, risorse e procedure, appropriati e proporzionati.

La Banca ha preventivamente individuato, sulla base di criteri condivisi, per ciascuna categoria di strumenti finanziari trattati:

- i *broker* o le entità presso cui trasmettere gli ordini per l'esecuzione;
- il portafoglio di proprietà (negoziazione in conto proprio), che le consentono di ottenere in maniera duratura il miglior risultato possibile nell'esecuzione degli ordini dei clienti ovvero una o più sedi di esecuzione su cui è aderente diretta (Mercati Regolamentati, *Multilateral Trading Facilities* – MTF).

La strategia di esecuzione illustra, quindi, le modalità con cui, di volta in volta, gli ordini relativi a ciascuno strumento finanziario vengono eseguiti sulle diverse sedi di esecuzione individuate, per il raggiungimento del miglior risultato possibile per la propria clientela, nel rispetto delle condizioni di mercato vigenti (*market momentum*) e dell'importanza assegnata ai fattori di esecuzione.

Si segnala, inoltre, che:

- la disciplina della *best execution* nel suo complesso si applica ai clienti al dettaglio e ai clienti professionali. Essa non si applica alle controparti qualificate, ad eccezione dei casi in cui richiedano un livello maggiore di protezione per sé stesse o per i propri clienti verso i quali effettuano il servizio di ricezione e trasmissione ordini;
- tale strategia prevede, per talune fattispecie di ordini, la possibilità che gli stessi vengano eseguiti al di fuori sia dei Mercati Regolamentati, sia degli MTF e quindi ponendosi in contropartita diretta con la clientela (c.d. operazioni *over the counter* – OTC). La Banca si impegna ad eseguire tale tipologia di ordini solo dopo aver raccolto il consenso preliminare ed esplicito del cliente, in via generale prima della prestazione del servizio;

- ogniqualevolta esistano istruzioni specifiche date dal cliente, la Banca è tenuta ad eseguire l'ordine seguendo tali istruzioni. In tal caso la Banca è tenuta ad eseguire l'ordine secondo le specifiche istruzioni ricevute, anche in deroga alla propria *Strategia di esecuzione*.

In particolare:

- o se l'ordine ha istruzioni specifiche (a titolo esemplificativo, il cliente potrebbe indicare la *execution venue* su cui acquistare gli strumenti finanziari, la quantità, il prezzo, etc.), la Banca esegue l'ordine secondo tali istruzioni, risultando, pertanto, sollevata dall'onere di ottenere il miglior risultato possibile per il cliente. A tal fine, il cliente viene informato sul fatto che la Banca, nell'eseguire l'ordine seguendo le specifiche istruzioni ricevute, potrebbe non essere in grado di adottare le stesse misure previste nella propria strategia di esecuzione;
- o se l'ordine presenta istruzioni parziali (a titolo esemplificativo, il cliente potrebbe impartire ordini con limite di prezzo senza tuttavia indicare la *venue* di esecuzione), la Banca esegue l'ordine secondo le istruzioni ricevute e, per la parte non specificata, applicando la propria strategia di esecuzione.

Nell'ipotesi in cui il cliente formuli istruzioni specifiche tecnicamente impraticabili, tali da non consentire alla Banca di rispettare la propria strategia di esecuzione, si ritiene fatta salva la possibilità per la stessa di rifiutare l'esecuzione dell'ordine, in mancanza di indicazioni contrarie nella normativa comunitaria e nazionale.

- la Banca, nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento esegue gli ordini impartiti dai clienti privilegiando la sede maggiormente liquida.

La Banca si riserva la facoltà, nel caso di motivate ragioni tecniche oppure ragioni di mercato, di derogare alla propria strategia di esecuzione o alla propria strategia di trasmissione, anche in assenza di istruzioni specifiche del cliente. In specie, la Banca si riserva la facoltà di eseguire gli ordini per conto del cliente su sedi di esecuzione non indicate nella *Strategia di esecuzione* qualora ciò consenta la realizzazione del miglior risultato possibile nell'interesse del cliente. Parimenti la Banca si riserva la facoltà di trasmettere l'ordine del cliente su un determinato strumento finanziario ad un negoziatore non indicato nella *Strategia di Trasmissione* per quella categoria di strumenti, qualora ciò consenta la realizzazione del miglior risultato possibile nell'interesse del cliente. Tale fattispecie potrebbe verificarsi in considerazione del *mismatch* esistente tra la tempistica con la quale evolvono le condizioni di mercato ed i tempi amministrativi necessari per realizzare l'aggiornamento della *Policy* oppure in caso di momentanea interruzione (*failure*) dei dispositivi di esecuzione che rendano impossibile eseguire l'ordine sulle sedi indicate nella *Policy*.

6. FATTORI DI ESECUZIONE E TRADING VENUES

Viene di seguito riportata una descrizione dei principali fattori di *best execution* selezionati dalla Banca in quanto ritenuti i più confacenti alle caratteristiche della propria clientela, al fine di ottenere per loro

il miglior risultato possibile. Viene fornita, inoltre, una breve descrizione delle *trading venues* riconosciute dalla MIFID e inserite dalla Banca nella presente strategia di esecuzione.

6.1 Fattori rilevanti per la best execution

I fattori considerati rilevanti dalla normativa comunitaria per il raggiungimento del *best possible result* per il cliente (al dettaglio e professionale) sono:

- *Total Consideration*: fattore dato dalla combinazione del prezzo dello strumento finanziario e di tutti i costi sopportati dal cliente e direttamente legati all'esecuzione dell'ordine, comprensivi delle commissioni di negoziazione applicate dall'intermediario, quali:
 - costi di accesso e/o connessi alle *Trading Venues*;
 - costi di *Clearing* e *Settlement*;
 - costi eventualmente pagati a soggetti terzi coinvolti nell'esecuzione;
 - oneri fiscali;
 - commissioni proprie dell'intermediario.

Tale fattore, ai sensi dell'art. 45 c. 5 del Regolamento Intermediari, assume primaria importanza, in particolare per la clientela al dettaglio per la quale il miglior risultato possibile deve essere considerato in termini di corrispettivo totale.

La Banca può, tuttavia, assegnare maggiore importanza ad altri fattori di esecuzione qualora questi, ai fini dell'esecuzione di un determinato ordine, risultino particolarmente decisivi ai fini del raggiungimento del miglior risultato possibile per il cliente;

- *Velocità di esecuzione*: fattore che assume particolare rilevanza in considerazione dell'opportunità per l'investitore di beneficiare di condizioni particolari esistenti sul mercato nel momento in cui lo stesso decide di realizzare un'operazione. Tale fattore è strettamente legato alle modalità della negoziazione dell'ordine (su un Mercato Regolamentato o OTC), alla struttura e alle caratteristiche del mercato (*order driven* o *quote driven*, regolamentato o non regolamentato, con quotazioni irrevocabili o su richiesta) ed ai dispositivi utilizzati per connettersi al mercato. Sulla rapidità di esecuzione possono avere influenza altre variabili quali la liquidità associata allo strumento oggetto dell'operazione (es. per un derivato OTC personalizzato la rapidità dell'operazione può essere vantaggiosa anche se misurata in minuti o ore, lì dove con riferimento a un'azione quotata o liquida deve misurarsi in frazioni di secondo);
- *Probabilità di esecuzione*: fattore strettamente legato alla struttura e alla profondità del mercato presso cui lo strumento è negoziato. È sicuramente un fattore qualificante per le negoziazioni OTC, in quanto dipende dalla disponibilità dell'intermediario ad eseguire l'operazione in conto proprio e/o ad avvalersi di altri intermediari che consentano che la negoziazione vada a buon fine;
- *Probabilità di regolamento*: fattore che dipende sia dalla capacità degli intermediari di gestire in modo efficace, direttamente o indirettamente, il *settlement* degli strumenti negoziati, scegliendo

opportunamente le modalità di regolamento associate all'ordine, sia dalla capacità del sistema di *settlement* utilizzato dalla *Trading Venues* di portare a "buon fine" le operazioni da regolare;

- *Natura dell'ordine*, con riferimento a:
 - dimensione dell'ordine: potrebbe avere impatto su altri fattori quali il prezzo di esecuzione, la rapidità e la probabilità di esecuzione;
 - lo strumento oggetto dell'ordine: si distingue a riguardo tra strumenti illiquidi e/o per i quali non esistano mercati alternativi di negoziazione, ovvero strumenti caratterizzati da un elevato grado di personalizzazione rispetto alle caratteristiche/esigenze della clientela. Questi ultimi richiedono un trattamento particolare ai fini del *best possible result*.

6.2 Trading venues o sedi di esecuzione

L'art. 1 c. 2 del Regolamento Intermediari definisce "Sede di esecuzione" (*Trading Venues*): i Mercati Regolamentati, i *Multilateral Trading Facilities* (MTF), gli Internalizzatori Sistemati, i *Market Makers* o altro negoziatore per conto proprio (*Liquidity Provider*), nonché una sede equivalente di un paese extracomunitario.

In particolare, si definisce:

- *Mercato Regolamentato* - un sistema multilaterale, amministrato e/o gestito dal gestore del mercato, che consente o facilita l'incontro - al suo interno ed in base alle sue regole non discrezionali - di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che è autorizzato e funziona regolarmente;
- *Multilateral Trading Facilities* (MTF) - un sistema multilaterale gestito da un'impresa di investimento o da un gestore del mercato che consente l'incontro - al suo interno ed in base a regole non discrezionali - di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti;
- *Internalizzatore Sistemato* - un intermediario che in modo organizzato, frequente e sistematico negozia per conto proprio eseguendo gli ordini del cliente al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di scambio;
- *Market Maker* - un intermediario che assume l'obbligo di esporre in via continuativa proposte di negoziazione in acquisto e/o in vendita di strumenti finanziari. La figura del *market maker* può assumere due vesti particolari:
 - *Global specialist. Market maker* che assume l'obbligo di esporre in via continuativa proposte di negoziazione in acquisto e/o in vendita di strumenti finanziari di propria emissione e/o emessi da soggetti terzi;

- *Specialist: Market maker* che assume l'obbligo di esporre in via continuativa proposte di negoziazione in acquisto e/o in vendita di strumenti finanziari di propria emissione (es. obbligazioni *branded*).
- *Liquidity provider* – un intermediario che si impegna ad esporre su propria iniziativa o su richiesta del cliente proposte di negoziazione in acquisto e/o in vendita di strumenti finanziari di propria emissione e/o emessi da soggetti terzi, senza tuttavia assumere la qualifica di *market maker*.

7. STRATEGIA DI TRASMISSIONE DEGLI ORDINI

Nella presente sezione è descritta la condotta della Banca in termini di modalità di trasmissione degli ordini rispetto agli strumenti finanziari oggetto dei servizi di investimento prestati.

Viene dedicato un apposito paragrafo per ciascuna categoria di strumenti finanziari trattati, a sua volta suddivisa in ulteriori sotto-categorie generalmente corrispondenti al mercato di quotazione o di scambio dello strumento finanziario trattato.

In particolare, per ciascun servizio di investimento sono specificati:

- l'elenco dei fattori di esecuzione (secondo l'ordine di importanza attribuito dalla Banca) che determinano la scelta della sede di esecuzione/del negoziatore in grado di consentire alla Banca di ottenere il miglior risultato possibile per il cliente.;
- l'elenco delle sedi di esecuzione/dei *broker* selezionati per ciascuno strumento finanziario;
- i criteri in base ai quali la Banca ha selezionato le sedi di esecuzione/i *broker* ovvero ha deciso di non avvalersi di sedi/negoziatori alternativi;
- l'indicazione dettagliata dei costi e delle commissioni che verranno applicati nell'esecuzione degli ordini.

I fattori di esecuzione di seguito indicati per ciascuno strumento finanziario si ritengono validi ed applicabili agli ordini inoltrati sia dai clienti al dettaglio che dai clienti professionali.

La Banca svolge il ruolo di intermediario trasmettitore per gli ordini aventi ad oggetto gli strumenti finanziari di seguito elencati per i quali non prevede negoziazione in contropartita diretta, bensì l'accesso alle sedi di esecuzione mediante *broker* terzi in grado di garantire comunque il raggiungimento del miglior risultato possibile per il cliente.

1. Azioni ed Etf negoziati su mercati regolamentati italiani;
2. Azioni ed Etf negoziati su mercati regolamentati non nazionali;
3. Obbligazioni e Titoli di Stato negoziati su mercati regolamentati italiani;
4. Obbligazioni e Titoli di Stato non negoziati su mercati regolamentati italiani;
5. Derivati non quotati.

La Banca ha selezionato come un **unico negoziatore** nella presente *Transmission policy*, l'ICCREA BANCA S.p.A. (Policy Iccrea Banca Spa Allegato 3).

Indicando un unico negoziatore di categoria in quanto in grado di garantire condizioni più favorevoli e quindi migliori in modo duraturo alla clientela della Banca, in virtù dell'importanza dei flussi gestiti per conto delle diverse entità del Credito Cooperativo.

La Banca attraverso un'attenta valutazione delle caratteristiche dell'Iccrea e dei suoi dispositivi di esecuzione, delle condizioni economiche proposte e del generale livello di affidabilità, ha scelto come unico broker l'Iccrea Banca S.p.a. che:

1. consente alla banca di garantire ai propri clienti un'offerta continuativa delle migliori condizioni possibili, in quanto l'Iccrea si è dotata di procedure e sistemi estremamente flessibili in grado di rispondere in maniera tempestiva all'evolversi delle condizioni di mercato ed è in grado di modulare la propria offerta di servizi di investimento sulla base di una conoscenza maturata attraverso una relazione continuativa con la Banca;
2. garantisce costi competitivi. In particolare garantisce l'accesso ai servizi di investimento prestati a condizioni commerciali trasparenti e particolarmente favorevoli, in virtù della suddetta importanza di flussi gestiti per conto delle diverse entità del Gruppo;
3. garantisce l'integrazione dei sistemi, ovvero la continuità dei supporti adottati e la complementare flessibilità degli stessi;
4. garantire adeguati servizi di compensazione (settlement e clearing), mediante una gestione integrata di tutte le fasi del processo di negoziazione;
5. garantisce assenza del rischio di "dumping strumentale", in quanto ICCREA BANCA, quale "banca di banche" si esimerà dal competere con la BCC nel medesimo bacino di utenza.

Infine, alla luce delle interpretazioni della Direttiva che si vanno consolidando, la scelta del negoziatore unico per la medesima categoria di strumenti finanziari esime la Banca dall'assumere la figura di "raccogliatore attivo di ordini", che comporterebbe – al fine di individuare, in quello specifico momento, il negoziatore "migliore" – la dotazione di una struttura organizzativa e investimenti informatici per indirizzare "al meglio" gli ordini (c.d sistema di smart order routing systems), non compatibili, anche sotto il profilo degli investimenti economici relativi, con le dimensioni e l'attività della Banca.

La Banca, infine, in situazioni di (*emergenza*) *contingency* ovvero quando i canali primari di esecuzione degli ordini non funzionano, potrebbe decidere di dirottare l'operatività su altri negoziatori che non ottemperano al meglio la propria *Transmission Policy* senza informare il cliente, al fine di evitare che il ritardo possa compromettere l'esecuzione dell'ordine. Tale operatività può essere attivata sfruttando le connessioni telematiche già in essere con eventuali altre controparti utilizzate per diverse tipologie di strumenti finanziari (se previste) ma che potrebbero accettare anche ordini di diverso tipo. Il raccogliatore può, infatti, in situazioni eccezionali, utilizzare un negoziatore non indicato nella propria *Transmission policy*, purchè tale operatività non sia costante e continuativa (in tal caso, si dovrà provvedere ad una revisione ed aggiornamento della propria strategia).

8 TIPOLOGIE DI STRUMENTI FINANZIARI

8.1 TITOLI AZIONARI E RELATIVI DIRITTI DI OPZIONE, COVERED WARRANTS, CERTIFICATES, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI, OBBLIGAZIONI CUM WARRANT, OPZIONI, FUTURES ED ETF NEGOZIATI UNICAMENTE O PREVALENTEMENTE SU MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI GESTITI DA BORSA ITALIANA S.p.A.

Gli ordini relativi agli strumenti finanziari in esame vengono eseguiti esclusivamente sui mercati regolamentati italiani gestiti da Borsa Italiana S.p.A. A tale proposito, la Banca si avvale di Iccrea Banca S.p.A. quale broker in grado di accedere direttamente a tali mercati, assicurando rapidità di trasmissione dell'ordine al mercato, nel rispetto della sequenza temporale con cui gli ordini stessi vengono fatti pervenire dalla clientela.

Nello specifico ICCREA Banca utilizza i seguenti fattori di esecuzione, presenti nella sua execution policy, sulla base dei quali vengono eseguiti gli ordini della clientela:

SEDI DI ESECUZIONE

MTA

SeDex

TAH

ETFplus

IDEM

MIV

FATTORI DI ESECUZIONE

- **corrispettivo totale**
- **rapidità dell'esecuzione**
- **probabilità di esecuzione**
- **probabilità di regolamento**
- **dimensione dell'ordine**
- **natura dell'ordine**

La presente gerarchia dei fattori di esecuzione è stata definita nel rispetto di quanto richiesto dalla normativa vigente, attribuendo primaria importanza al *corrispettivo totale*. Con l'espressione "corrispettivo totale" si intende il prezzo dello strumento finanziario ed i costi relativi all'esecuzione nonché le commissioni e le spese direttamente collegate all'esecuzione dell'ordine, incluse le competenze relative alla sede di esecuzione, all'eventuale compensazione ed al regolamento.

In caso di ordini di clienti con limite di prezzo, in relazione ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato di cui sopra che non siano eseguiti immediatamente alle condizioni prevalenti del mercato, Iccrea Banca S.p.A. adotterà misure volte a facilitare l'esecuzione più rapida possibile di tali ordini, pubblicandoli con immediatezza in modo da renderli facilmente accessibili agli altri partecipanti al mercato, a meno che il cliente non fornisca esplicitamente istruzioni diverse.

Criteri di scelta delle sedi di esecuzione

La banca ha scelto come unico negoziatore nella propria transmission policy l'ICCREA BANCA S.p.A..

Il negoziatore ICCREA BANCA indirizzerà gli ordini per gli strumenti di specie, come sopra indicato, sui mercati regolamentati gestiti da Borsa Italiana S.p.A.

Per gli strumenti finanziari in esame, infatti, i mercati sopra menzionati rappresentano una valida sede di esecuzione, laddove:

- fornisce adeguati livelli di liquidità, trasparenza ed efficienza delle quotazioni;
- assicura rapidità di esecuzione degli ordini, anche attraverso uno specifico canale di connessione diretta;
- prevede costi di *trading*, *clearing* e *settlement* più contenuti rispetto ad altri *competitors*;
- garantisce un ottimale processo di formazione del prezzo degli strumenti finanziari trattati;
- fornisce adeguati servizi di *pre* e *post trade*.

Tali considerazioni sono la risultante delle analisi operate da Iccrea banca S.p.A. in merito al livello di liquidità ed efficienza delle varie sedi di esecuzione nonché del livello di efficienza ed integrazione da queste espresso nelle fasi *pre* e *post-trading*.

Gli ordini relativi agli strumenti finanziari di cui alla presente sezione sono soggetti alle commissioni e costi indicati nella tabella sottostante:

Per	BCC RONCIGLIONE		COSTI	PERCENTUALI	le
	Costi di negoziazione		€ 10,00		
Commissioni raccolta ordini		Minimo € 5,00	Massimo 0,7%		
Spese ineseguito		€ 2,00			

tariffe/commissioni pagate dalla BCC di Ronciglione ad (ICCREA BANCA S.P.A.) : VEDI TABELLA ALLEGATO 1: Condizioni economiche.

8.2 TITOLI AZIONARI E RELATIVI DIRITTI DI OPZIONE, COVERED WARRANTS, CERTIFICATES, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI, OBBLIGAZIONI CUM WARRANT ED ETF NEGOZIATI UNICAMENTE O PREVALENTEMENTE SU MERCATI REGOLAMENTATI NON NAZIONALI

Gli ordini relativi agli strumenti finanziari di cui alla presente sezione negoziati unicamente sui mercati regolamentati non nazionali ovvero per i quali detti mercati rappresentano la sede di esecuzione che assicura i migliori livelli di liquidità, sono impartiti dalla Banca ad Iccrea Banca S.p.A attraverso il servizio di investimento **ricezione e trasmissione di ordini** ed eseguiti sui **mercati di riferimento**, mediante primari *brokers* internazionali, assicurando rapidità di trasmissione dell'ordine al mercato e nel rispetto della sequenza temporale con cui gli ordini stessi vengono fatti pervenire dalla clientela.

Con l'espressione "mercati di riferimento" si intende, in relazione a ciascuno degli strumenti finanziari, il mercato più significativo in termini di liquidità; pertanto, la selezione dei *brokers* si fonda sulla capacità degli stessi di avere accesso diretto e/o indiretto a tali mercati, sul regime commissionale e costi ritenuti concorrenziali ed in linea con principi di convenienza rispetto ad altri intermediari.

Tali ordini sono eseguiti nelle sedi e secondo i fattori di esecuzione riepilogati di seguito:

SEDI DI ESECUZIONE

**ICCREA BANCA S.p.A.
che utilizza brokers finali
elencati nell'allegato 2**

FATTORI DI ESECUZIONE

- corrispettivo totale
- probabilità di esecuzione
- rapidità nell'esecuzione
- probabilità di regolamento
- dimensione dell'ordine
- natura dell'ordine

La presente gerarchia dei fattori di esecuzione è stata definita nel rispetto di quanto richiesto dalla normativa vigente, attribuendo primaria importanza al *corrispettivo totale*.

Gli ordini relativi agli strumenti finanziari di cui al presente paragrafo, sono inviati principalmente mediante il sistema di interconnessione in uso tra la Banca ed l'Iccrea e, in via residuale, attraverso il canale telefonico.

Criteri di scelta dei *Brokers*

La banca ha scelto come unico negoziatore nella propria transmission policy l'ICCREA BANCA S.p.A..

Iccrea Banca S.p.A. garantisce l'accesso ai mercati non nazionali attraverso primari *brokers* internazionali che aderiscono direttamente e/o indirettamente ai mercati di riferimento degli strumenti finanziari oggetto del presente paragrafo.

Detti intermediari sono stati scelti in ragione della loro strategia di esecuzione e trasmissione di ordini, preventivamente acquisita da Iccrea Banca, che risulta coerente con la strategia di Best Execution dell'Istituto stesso.

Al riguardo, Iccrea Banca verificherà periodicamente la coerenza delle strategie adottate dai brokers ed effettuerà le proprie scelte in funzione del costante miglioramento del servizio offerto alla clientela.

Per ciascun mercato di riferimento è stato individuato un solo broker con il quale Iccrea Banca ha sottoscritto un apposito contratto.

Tuttavia, al fine di garantire una continuità di servizio nelle ipotesi di eventi eccezionali quali, a titolo meramente esemplificativo, cadute dei sistemi di interconnessione o del canale telefonico ovvero per gestire in modo differenziato ordini riconducibili ad operazioni di diverso taglio ("size"), Iccrea Banca S.p.A. potrà far ricorso ad uno dei brokers individuato tra quelli di cui all'Allegato 2, al fine di garantire la chiusura dell'operazione (*backup*).

Gli ordini trasmessi in tale contesto sono soggetti alla tariffa applicata dall'Istituto comprensiva del regime commissionale di Iccrea Banca e del regime commissionale e di costi applicato dai brokers all'Istituto di cui all'Allegato 1.

Gli ordini relativi agli strumenti finanziari di cui al presente paragrafo sono soggetti alle commissioni e costi indicati nella tabella sottostante:

BCC RONCIGLIONE		COSTI	PERCENTUALI	
Costi di negoziazione		€ 10,00		
Commissioni raccolta ordini	Italia	Minimo € 5,00	0,70%	
Commissioni raccolta ordini	Germania,USA	Minimo € 15,00	Massimo 0,70%	
	Inghilterra	€ 20,00		
	Olanda,Danimarca,	€ 25,00		
	Austria,Irlanda,Canada,	€ 30,00		
	Giappone			
	Finlandia,Francia,Svezia,	€ 35,00		
	Svizzera			
	Belgio	€ 40,00		
	Portogallo, Spagna	€ 45,00		
	Norvegia	€ 70,00		
	Australia	€ 75,00		
	Hong Kong, Singapore	€ 100,00		
Spese inesequito		€ 2,00		

Per le tariffe/commissioni pagate dalla BCC di Ronciglione ad ICCREA BANCA SPA (Vedi Tabella Allegato 1: Condizioni economiche.

I Brokers terzi utilizzati da Iccrea Banca S.p.A. sono riportati nella tabella Allegato 2.

8.3 TITOLI DI STATO ED OBBLIGAZIONI NEGOZIATI UNICAMENTE O PREVALENTEMENTE SU MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI GESTITI DA BORSA ITALIANA S.p.A. O SUI SISTEMI MULTILATERALI DI NEGOZIAZIONE GESTITI DA HI-MTF SIM S.p.A. E DA EUROT LX SIM S.p.A.

Gli ordini relativi agli strumenti finanziari di cui alla presente sezione negoziati unicamente o prevalentemente sui mercati regolamentati italiani gestiti da Borsa Italiana S.p.A. o unicamente o prevalentemente sui sistemi multilaterali di negoziazione gestiti da Hi – Mtf Sim S.p.A. e da EuroTLX Sim S.p.A. che rappresentano la sede di esecuzione in grado di assicurare i migliori livelli di liquidità, sono gestiti da Iccrea Banca S.p.A. attraverso il servizio di trasmissione degli ordini impartiti dalla Banca assicurando rapidità di trasmissione dell'ordine al mercato, nel rispetto della sequenza temporale con cui gli ordini stessi vengono fatti pervenire dalla clientela.

Tali ordini sono eseguiti sui mercati regolamentati italiani gestiti da Borsa Italiana S.p.A. o sui sistemi multilaterali di negoziazione gestiti da Hi – Mtf Sim S.p.A. e da EuroTLX Sim S.p.A. di cui Iccrea Banca S.p.A. è aderente diretto, nelle sedi e secondo i fattori di esecuzione riepilogati di seguito:

SEDI DI ESECUZIONE

MOT ed
EUROMOT

Hi – Mtf
EuroTLX

FATTORI DI ESECUZIONE

- corrispettivo totale
- rapidità nell'esecuzione
- probabilità di esecuzione
- probabilità di regolamento
- dimensione dell'ordine
- natura dell'ordine

La presente gerarchia dei fattori di esecuzione è stata definita nel rispetto di quanto richiesto dalla normativa vigente, attribuendo primaria importanza al *corrispettivo totale*.

Gli ordini relativi agli strumenti finanziari di cui al presente paragrafo, sono raccolti principalmente mediante il **sistema di interconnessione** in uso presso Iccrea Banca S.p.A. in via residuale, attraverso il **canale telefonico**, durante l'orario di apertura del mercato e trasmessi nel rispetto dell'ordine temporale con cui pervengono, compatibilmente con la natura degli ordini e con le modalità di funzionamento del mercato di esecuzione.

Criteri di scelta delle sedi di esecuzione

La Banca ha scelto come unico negoziatore nella propria transmission policy l'ICCREA BANCA S.p.A..

Iccrea Banca indirizzerà gli ordini sui mercati regolamentati italiani gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e dei sistemi multilaterali di negoziazione gestiti da Hi-Mtf Sim S.p.A. da EuroTLX Sim S.p.A.– ciascuno come unica sede di esecuzione per gli strumenti finanziari di cui alla presente sezione – trova fondamento nell'efficienza che tali mercati assicurano sia in termini di liquidità che di costi.

Per gli strumenti finanziari in esame, infatti, i mercati sopra menzionati rappresentano una valida sede di esecuzione, laddove:

- fornisce adeguati livelli di liquidità, trasparenza ed efficienza delle quotazioni;
- assicura rapidità di esecuzione degli ordini, anche attraverso uno specifico canale di connessione diretta;
- prevede costi di *trading, clearing e settlement* più contenuti rispetto ad altri *competitors*;
- garantisce un ottimale processo di formazione del prezzo degli strumenti finanziari trattati;
- fornisce adeguati servizi di *pre e post trade*.

Tali considerazioni sono la risultante delle analisi operate da Iccrea banca S.p.A. in merito al livello di liquidità ed efficienza delle varie sedi di esecuzione nonché del livello di efficienza ed integrazione da queste espresso nelle fasi *pre e post-trading*.

Gli ordini relativi agli strumenti finanziari di cui al presente paragrafo sono soggetti alle commissioni e costi indicati nella tabella sottostante:

Costi di negoziazione		€ 10,00		
BCC RONCIGLIONE		COSTI	PERCENTUALI	

Commissioni raccolta ordini		Minimo € 5,00	Massimo 0,7%	
------------------------------------	--	----------------------	---------------------	--

Per le tariffe/commissioni pagate dalla BCC di Ronciglione ad (ICCREA BANCA S.P.A.) :
VEDI TABELLA ALLEGATO 1: Condizioni economiche.

8.4 TITOLI DI STATO ED OBBLIGAZIONI NEGOZIATI SUI MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI GESTITI DA BORSA ITALIANA S.p.A. e SUI SISTEMI MULTILATERALI DI NEGOZIAZIONE GESTITI DA HI--MTF SIM S.p.A. E DA EUROT LX SIM S.p.A.

Gli ordini relativi agli strumenti finanziari di cui alla presente sezione negoziati contestualmente sui mercati regolamentati italiani gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e sui sistemi multilaterali di negoziazione gestiti da Hi- Mtf Sim S.p.A. e da EuroTLX Sim S.p.A. sono gestiti da Iccrea Banca S.p.A., attraverso il servizio di investimento esecuzione degli ordini per conto della clientela. Assicurando rapidità di trasmissione dell'ordine, nel rispetto della sequenza temporale con cui gli ordini stessi vengono fatti pervenire dalla clientela.

Tali ordini sono eseguiti alternativamente sui mercati regolamentati italiani gestiti da Borsa Italiana S.p.A. o sui sistemi multilaterali di negoziazione gestiti da Hi- Mtf Sim S.p.A. e da EuroTLX Sim S.p.A. di cui Iccrea Banca S.p.A. è aderente diretto, nelle sedi e secondo i fattori di esecuzione riepilogati di seguito.

SEDI DI ESECUZIONE

FATTORI DI ESECUZIONE

MOT ed EUROMOT

**Hi -Mtf
Euro TLX**

- **corrispettivo totale**
- **dimensione dell'ordine**

Gli ordini relativi agli strumenti finanziari di cui al presente paragrafo, sono raccolti principalmente mediante il **sistema di interconnessione** in uso presso Iccrea Banca S.p.A. in via residuale, attraverso il **canale telefonico**, durante l'orario di apertura del mercato e trasmessi nel rispetto dell'ordine temporale con cui pervengono, compatibilmente con la natura degli ordini e con le modalità di funzionamento del mercato di esecuzione.

Criteri di scelta delle sedi di esecuzione

La Banca ha scelto come unico negoziatore nella propria transmission policy l'ICCREA BANCA S.p.A..

La scelta dei mercati regolamentati italiani gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e dei sistemi multilaterali di negoziazione gestiti da **Hi- Mtf Sim S.p.A. e da EuroTLX Sim S.p.A.** _ come sedi di esecuzione per gli strumenti finanziari di cui alla presente sezione – trova fondamento nell'efficienza che tali mercati assicurano sia in termini di liquidità che di costi.

Per gli strumenti finanziari in esame, infatti, i mercati sopra menzionati rappresentano una valida sede di esecuzione, laddove:

- forniscono adeguati livelli di liquidità, trasparenza ed efficienza delle quotazioni;
- assicurano rapidità di esecuzione degli ordini, anche attraverso uno specifico canale di connessione diretta;
- prevedono costi di *trading, clearing e settlement* più contenuti rispetto ad altri *competitors*;
- garantiscono un ottimale processo di formazione del prezzo degli strumenti finanziari trattati;
- forniscono adeguati servizi di *pre e post trade*.

Tali considerazioni sono la risultante delle analisi operate dall'Istituto in merito al livello di liquidità ed efficienza delle due sedi di esecuzione nonché del livello di efficienza ed integrazione da queste espresso nelle fasi *pre e post-trading*.

Al riguardo, con riferimento alla società Hi-Mtf Sim S.p.A. si precisa che Iccrea Banca S.p.A. detiene una partecipazione del capitale sociale di detta società pari al 20% e, nel contesto di tale mercato, assolve anche il ruolo di market maker.

Instradamento dinamico

Gli ordini relativi agli strumenti finanziari in esame sono gestiti attraverso un applicativo (di seguito "**Applicativo**") che assicura un instradamento dinamico degli ordini tra le offerte presenti su ciascuna potenziale Sede, tenuto conto della gerarchia dei fattori di esecuzione sopra descritta e definita attribuendo primaria importanza al corrispettivo totale.

8.5 TITOLI DI STATO ED OBBLIGAZIONI NON NEGOZIATI SUI MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI GESTITI DA BORSA ITALIANA S.p.A. E NON NEGOZIATI SUI SISTEMI MULTILATERALI DI NEGOZIAZIONE GESTITI DA HI--MTF SIM S.p.A. E DA EUROTLX SIM S.p.A.

Gli ordini relativi agli strumenti finanziari di cui alla presente sezione non negoziati su mercati regolamentati italiani gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e non negoziati sui sistemi multilaterali di negoziazione gestiti da Hi- Mtf Sim S.p.A. e da EuroTLX Sim S.p.A., sono gestiti da Iccrea Banca S.p.A. , previa autorizzazione del cliente – in via generale o in relazione alle singole operazioni – attraverso il servizio di investimento **negoziazione per conto proprio**.

Tali ordini sono eseguiti nella sede e secondo i fattori di esecuzione riepilogati di seguito.

SEDI DI ESECUZIONE

ICCREA BANCA S.p.A.

FATTORI DI ESECUZIONE

- **Probabilità di esecuzione**
- **Corrispettivo totale**
- **Rapidità nell'esecuzione**
- **Probabilità di regolamento**
- **dimensione dell'ordine**
- **natura dell'ordine**

Gli ordini relativi agli strumenti finanziari di cui al presente paragrafo, sono raccolti principalmente mediante **sistemi di interconnessione** (sistema denominato **“Webfin”**) con cui **Icecrea Banca gestisce gli ordini impartiti dalla Banca attraverso il servizio di negoziazione per conto proprio senza con ciò assolvere al ruolo di internalizzatore sistematico, ed in via residuale mediante canale telefonico.**

Criteri di scelta delle sedi di esecuzione

L'individuazione del conto proprio quale unica Sede è riconducibile alla mancata quotazione dello strumento finanziario su un mercato regolamentato ovvero su un mercato regolamentato privo della necessaria liquidità.

Criteri di determinazione del prezzo

Le condizioni di prezzo applicate da Icecrea banca S.p.A. alle operazioni concluse su tale Sede sono determinate in base alle condizioni di mercato prevalenti, individuate sui principali circuiti *over the counter* o tramite le quotazioni offerte da altri market maker, sulle principali sedi di negoziazione riservate ai soli operatori istituzionali ovvero sulla base di modelli di valutazione elaborati da strutture autonome e distinte dalla struttura che tramita gli ordini.

Con riguardo ai modelli interni di valutazione, si rappresenta che essi consentono di determinare il *fair value* dello strumento finanziario tenendo conto delle caratteristiche dello stesso, intese come tipologia del titolo, *rating* dell'emittente ed eventuali ulteriori informazioni acquisite dal mercato in merito all'emittente, al titolo ovvero al settore di appartenenza dell'emittente.

8.6 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI NON QUOTATI

Gli ordini relativi agli strumenti finanziari derivati non quotati sono eseguiti mediante invio ad Icecrea Banca s.p.A. che provvede, attraverso il servizio di investimento **negoziazione per conto proprio**, previa autorizzazione della Banca espressa in via generale o in relazione alle singole operazioni., all'esecuzione dell'ordine.

Tali ordini sono eseguiti nella sede e secondo i fattori di esecuzione riepilogati di seguito.

SEDI DI ESECUZIONE

FATTORI DI ESECUZIONE

- **natura dell'ordine**

ICCREA BANCA S.p.A.

- **dimensione dell'ordine**
- **probabilità di esecuzione**
- **rapidità nell'esecuzione**

Gli ordini relativi agli strumenti finanziari di cui al presente paragrafo, sono inviati ad Iccrea Banca S.p.A che provvedere alla raccolta mediante il **canale telefonico** o **sistemi di interconnessione** in uso presso l'Istituto e gestiti attraverso il servizio di negoziazione per conto proprio, senza con ciò assolvere al ruolo di "internalizzatore sistematico".

Criteri di determinazione del prezzo

Le condizioni di prezzo applicate da Iccrea Banca S.p.A. alle operazioni concluse su strumenti finanziari derivati negoziati esclusivamente in conto proprio ed oggetto di negoziazione su base individuale, sono determinate in ragione di modelli interni di valutazione e delle condizioni di mercato nonché dei costi di copertura relativi ai connessi rischi di mercato e/o rischi di controparte.

Con riguardo ai modelli interni di valutazione, si rappresenta che essi consentono di determinare il *fair value* dello strumento finanziario tenendo conto delle caratteristiche dello stesso e di dati di mercato provenienti da individuate e formalizzate fonti informative.

Gli ordini relativi ai derivati non quotati sono soggetti alle commissioni e costi indicati nella tabella sottostante:

BCC RONCIGLIONE		COSTI		PERCENTUALI	
Costi di negoziazione	Derivati	€ 20,00			
Commissioni raccolta ordini	Derivati	Minimo € 5,00	Massimo € 10,00		

Per le tariffe/commissioni pagate dalla BCC di Ronciglione ad (ICCREA BANCA S.P.A.): VEDI TABELLA ALLEGATO1: Condizioni economiche.

9. STRATEGIA DI ESECUZIONE DEGLI ORDINI

Per il servizio di negoziazione per conto proprio la Banca si impegna a garantire al cliente il raggiungimento del miglior risultato possibile.

Per negoziazione per conto proprio si intende l'attività di acquisto e di vendita di strumenti finanziari, in particolare di obbligazioni di propria emissione in relazione a ordini dei clienti.

La Banca provvede all'esecuzione degli ordini della clientela, senza tuttavia qualificarsi come Internalizzatore Sistematico per gli strumenti finanziari di seguito elencati, in quanto non si ravvisa la

ricorrenza congiunta dei requisiti stabiliti dall'art. 21 c.1 lett. a) del Regolamento Mercati adottato con Delibera Consob n. 16191/07.

Tali ordini sono raccolti principalmente mediante le agenzie.

La Banca provvede all'esecuzione degli ordini della clientela aventi per oggetto i seguenti strumenti finanziari:

- Obbligazioni di propria emissione
- Pronti contro termine

9.1 Obbligazioni non quotate di propria emissione

Al fine di conseguire il *best possible result* per il cliente, la Banca ha definito i fattori di esecuzione che, sulla base della gerarchia di fattori definita, consentono di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per il cliente e i fattori che influenzano la scelta di tali sedi.

I fattori di esecuzione sulla base dei quali vengono eseguiti gli ordini della clientela sono riepilogati nella tabella di seguito riportata.

Fattori di Esecuzione	Sedi di Esecuzione
<ul style="list-style-type: none">- Probabilità di esecuzione e regolamento- Rapidità di esecuzione e regolamento- Prezzo dello strumento finanziario + Costi di esecuzione e regolamento (<i>Total Consideration</i>)- Oggetto dell'ordine- Dimensione dell'ordine- Altro	Banca di Credito Cooperativo di Ronciglione quale negoziatore in conto proprio in regime di internalizzazione non sistematica

La presente gerarchia dei fattori di esecuzione è stata definita nel rispetto di quanto richiesto dalla normativa, in deroga al principio che prevede di attribuire per la clientela *retail* primaria importanza alla *total consideration*. Secondo tale deroga, infatti, è fatta salva la possibilità di assegnare maggiore importanza ad altri fattori di esecuzione rispetto alla somma di prezzo e costi, laddove questa maggior importanza attribuita sia necessaria per fornire il miglior risultato possibile per il cliente.

Criteri di selezione delle Sedi di Esecuzione

Per le obbligazioni di propria emissione la sede di esecuzione è rappresentata dalla Banca.

Ai sensi dell'art. 51 c. 3 del Regolamento Mercati la Banca adempie agli obblighi di trasparenza pre e post-negoziante individuati nella Comunicazione Consob del 17 aprile 2003, adottata con delibera n. 14035.

Sarà cura della Banca operare a prezzi competitivi, offrendo quotazioni irrevocabili denaro-lettera che siano in linea con gli obblighi di *best execution* e che, tenendo conto del tempo trascorso fra l'offerta

della quotazione e l'accettazione del cliente, non sia manifestamente superata dalle mutate condizioni di mercato.

La Banca terrà conto del *fair value* delle obbligazioni, determinato attraverso un modello interno di valutazione, o modello di *pricing*, di seguito formalizzato:

- il calcolo del *fair value*, viene effettuato usando la curva tassi: per duration inferiore all'anno viene utilizzata la curva ERB365 per duration superiore all'anno viene utilizzata la curva SWAP con riferimento alla duration del titolo eventualmente facendo l'interpolazione lineare tra le due curve più vicine, di durata inferiore e superiore.

La formula utilizzata è la seguente:
$$\text{FairValue} = \sum_{i=1}^n \frac{f_i}{(1+r_i)^{d_i}}$$

dove :

f_i = flusso di cassa dell'obbligazione,

d_i = duration in anni del i -esimo flusso di cassa rispetto alla data calcolo,

r_i = tasso riferito al i -esimo flusso di cassa desunto dalle curve tassi.

Ai fini operativi si distinguono tre modalità di calcolo.

0 – con curva tassi e piano cedolare

Indifferentemente per titoli a tasso fisso o variabile, si utilizzano il piano cedole e i rimborsi così come da anagrafe, andando ad attualizzare ogni flusso con il tasso relativo alla singola duration.

1 – con curva tassi e spread

Solo per titoli a tasso variabile: si considera solo la prima cedola (certa), il rimborso (posizionato sulla prima scadenza) e (se noti) gli spread sul piano cedole.

2 – unico tasso e piano cedolare.

Per i titoli a tasso fisso si utilizza il piano cedole completo e si utilizza – come unico tasso per l'attualizzazione dei flussi futuri – quello relativo alla vita residua del titolo.

Per i titoli a tasso variabile si utilizza ancora il piano cedole completo e si utilizza – come unico tasso per l'attualizzazione dei flussi futuri – il tasso relativo alla periodicità del piano cedole (indicata sull'anagrafe del titolo).

Tutti i clienti hanno accesso alle quotazioni delle obbligazioni di emissione della Banca facendo riferimento ai preposti e vice-preposti delle Filiali della Banca che hanno a disposizione i prezzi nel sistema informatico della Banca ed in particolare nell'archivio prezzi.

Le operazioni sono soggette alle commissioni e ai costi indicati nelle tabelle sottostanti

Costi di negoziazione	Obbligazioni propria	€ 10,00	
BCC RONCIGLIONE	emissione	COSTI	PERCENTUALE
Commissioni di negoziazione	Obbligazioni propria		Minimo 0,10%
	emissione		Massimo 2,00%

9.2 Pronti contro termine

La sede di esecuzione su cui la Banca opera ed i fattori di esecuzione sulla base dei quali vengono eseguiti gli ordini della clientela sono riepilogati nella tabella di seguito riportata.

Fattori di Esecuzione	Sedi di Esecuzione
<ul style="list-style-type: none">- Rapidità di esecuzione e regolamento- Probabilità di esecuzione e regolamento- Prezzo dello strumento finanziario + Costi di esecuzione e regolamento (<i>Total Consideration</i>)- Oggetto dell'ordine- Dimensione dell'ordine- Altro	Banca di Credito Cooperativo di Ronciglione quale negoziatore in conto proprio in regime di internalizzazione non sistematica

La presente gerarchia dei fattori di esecuzione è stata definita nel rispetto di quanto richiesto dalla normativa, in deroga al principio che prevede di attribuire per la clientela *retail* primaria importanza alla *total consideration*. Secondo tale deroga, infatti, è fatta salva la possibilità di assegnare maggiore importanza ad altri fattori di esecuzione rispetto alla somma di prezzo e costi, laddove questa maggior importanza attribuita sia necessaria per fornire il miglior risultato possibile per il cliente.

Criteri di selezione delle Sedi di Esecuzione

La sede di esecuzione per i pronti contro termine che può garantire il miglior risultato possibile per i clienti è rappresentata dal conto proprio. I prodotti in oggetto, infatti, possono presentare un elevato grado di personalizzazione in termini di scadenze e sottostante che si traduce in una maggiore difficoltà nel garantire l'esecuzione sulla base di offerte disponibili su mercato.

Le operazioni sono soggette alle commissioni e ai costi indicati nelle tabelle sottostanti

BCC RONCIGLIONE		COSTI	PERCENTUALE
Costi di negoziazione	Pronti contro termine	€ 10,00	

10. MONITORAGGIO DELLA STRATEGIA

10.1 Modalità operativa di esecuzione delle disposizioni

Alle disposizioni d'investimento dei clienti viene data esecuzione nel massimo rispetto dei principi di seguito riportati.

La Banca raccoglie ed esegue/trasmette le disposizioni della clientela nel rispetto dell'ordine temporale con cui pervengono.

Le disposizioni dei clienti sono raccolte tramite il canale delle filiali, ed eseguite trasmettendo le stesse alle sedi di esecuzione e contestuale esecuzione ovvero tramite l'inoltro dell'ordine all'ICCREA BANCA S.P.A.

Gli ordini sono eseguiti alle condizioni più favorevoli per il cliente con riguardo al prezzo, ai costi, alla rapidità ed alla probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni, alla natura, dell'ordine o di qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione e nel caso di istruzioni specifiche fornite dal cliente, la Banca deve eseguire l'ordine seguendo tali istruzioni, limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute.

Qualora ne sia prevista la possibilità, la Banca deve specificare ai clienti la possibilità di eseguire gli ordini al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione ed ottenerne il consenso preliminare esplicito dal cliente che può essere espresso in via generale o in relazione alle singole operazioni.

La Banca deve, altresì, essere in grado di dimostrare ai clienti, su richiesta degli stessi, di avere eseguito gli ordini in conformità alla strategia di esecuzione.

Tutti gli ordini sono registrati con le informazioni relative all'esito degli stessi (eseguito e non eseguito).

10.2 Monitoraggio dell'esecuzione alle migliori condizioni

La Banca monitora l'efficacia della presente *policy* ed esegue i controlli finalizzati ad appurare se nell'esecuzione degli ordini è stato ottenuto il miglior risultato per il cliente.

Ogni qualvolta un cliente ne faccia richiesta anche per il tramite di strumenti formali di comunicazione (fax, lettera, posta elettronica), la Banca si impegna a fornire in forma scritta, la dimostrazione che l'ordine sia stato eseguito nel rispetto della presente strategia di esecuzione.

In particolare, per gli strumenti finanziari per i quali la Banca ha scelto un'unica *execution venue/ negoziatore* sarà sufficiente dimostrare che l'ordine sia stato effettivamente e tempestivamente negoziato/ trasmesso tramite quella sede/ negoziatore, nel presupposto che all'origine sia stata fatta un'adeguata valutazione sulla capacità della sede di esecuzione/ negoziatore di garantire in modo duraturo il conseguimento del *best possible result*. Nel caso in cui siano state selezionate più sedi di esecuzione, la Banca si impegnerà a dimostrare non solo che l'ordine sia stato eseguito in una delle sedi selezionate nell'*execution policy*, ma anche che la sede prescelta sia effettivamente stata in grado di consentire il raggiungimento *best possible result*.

Nell'ipotesi in cui venga derogato il rispetto della strategia di esecuzione attestata dal cliente, la Banca si impegna a dimostrare che tale deroga:

- sia avvenuta nel rispetto delle istruzioni specifiche fornite dal cliente;

- in assenza di istruzioni specifiche del cliente, sia giustificata in virtù dell'esistenza di motivate ragioni tecniche, sia stata realizzata nell'interesse del cliente e che costituisca una eccezione rispetto alla normale operatività.

Inoltre, la Banca si impegna a dimostrare che il processo di selezione delle sedi di esecuzione/negoziatori non avviene sulla base di criteri di scelta discriminatori, bensì basandosi su criteri di ragionevolezza (analisi strutturata e documentata dei vantaggi/svantaggi per l'accesso o l'esclusione di un mercato) sempre comunque con l'obiettivo del raggiungimento del miglior risultato possibile per il cliente. In particolare, su richiesta del cliente verrà dimostrato come le *fees* e le commissioni che sostiene il cliente siano funzione:

- dei costi sostenuti dallo stesso la Banca per l'accesso simultaneo a più *trading venues/negoziatori*;
- della categoria di appartenenza del cliente;
- delle sedi di regolamento;
- che l'impresa abbia effettivamente praticato le spese e/o commissioni precedentemente comunicate al cliente.

A tal proposito, si ritiene che il cliente non possa chiedere di giustificare eventuali differenziazioni delle commissioni applicate in base alla *execution venues/negoziatori* prescelti e/o di illustrare le modalità di determinazione delle spese. Infatti, la normativa impone di praticare le medesime spese e commissioni comunicate ex ante, non anche di giustificarne la determinazione al cliente, cosa che richiederebbe la comunicazione di informazioni sensibili quali quelle sulla struttura interna della Banca.

Nell'ipotesi in cui gli elementi principali per il raggiungimento del miglior risultato non siano costituiti dal prezzo e dai costi, bensì da altri fattori, quali la tipologia di strumento, del titolo trattato, della dimensione dell'ordine (*size*), della velocità o la probabilità di esecuzione (ad es. per le obbligazioni di propria emissione - OTC), la Banca si impegna, al fine di dimostrare il raggiungimento del *best possible result*, a dare evidenza della corretta applicazione del *pricing model* adottato e comunicato formalmente *ex ante* al cliente.

Per quanto riguarda gli strumenti finanziari per i quali è prestato il servizio di ricezione e trasmissione di ordini a controparti terzi (*brokers*), alla luce del quadro normativo MIFID, si ritiene che ricada sempre sul raccoglitore la responsabilità verso il cliente finale per il rispetto della *best execution*. È fatta salva, comunque, per il raccoglitore la possibilità di rivalersi sul soggetto negoziatore per eventuali errori nell'esecuzione dell'ordine e/o per dimostrare al cliente di aver ottemperato agli obblighi previsti dalla normativa. A tal proposito, la Banca si impegna a prevedere negli accordi contrattuali stipulati che i negoziatori tengano a disposizione del raccoglitore i dati che attestino la correttezza delle proprie procedure, al fine di consentire di verificare in ogni momento l'idoneità delle procedure adottate e di controllare la qualità dell'esecuzione dell'altra impresa e adottare le misure necessarie per rimediare ad eventuali carenze qualora si presentino.

Nel continuo il monitoraggio degli ordini in esame sarà effettuato dal Servizio Finanza che procederà alla verifica dell'esecuzione degli ordini nell'ottica della Best Execution del broker anche attraverso le seguenti fonti di informazione a disposizione della Servizio stesso: "X RAY " del Il Sole 24 Ore; la procedura "TENFORE" e la stampa specializzata.

10.3 Revisione della Policy

Un sistema di *monitoring and reviewing* efficiente della presente *policy* consente l'individuazione e la correzione di eventuali carenze nel livello di qualità della stessa.

Le funzioni della Banca tenute all'aggiornamento della presente norma sono chiamate ad individuare e proporre alle altre funzioni competenti per l'aggiornamento delle procedure interne, le eventuali modifiche da apportare alle procedure interne ed a collaborare per assicurarne una pronta emanazione e diffusione a tutte le risorse interessate.

Qualsiasi modifica rilevante apportata alla strategia di esecuzione dovrà inoltre essere comunicata ai clienti e, pertanto, dovrà essere recepita dal documento di sintesi per la clientela.

La Banca si impegna a riesaminare le misure e la strategia di esecuzione con periodicità almeno annuale. Tale riesame è, inoltre, eseguito al verificarsi di circostanze rilevanti tali da influire sulla capacità di continuare ad ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini dei clienti utilizzando le sedi incluse nella strategia di esecuzione.

Ogni modifica rilevante apportata alla strategia di esecuzione è comunicata al cliente affinché lo stesso possa assumere una decisione *appropriatamente* informata in merito all'opportunità di continuare o meno ad usufruire dei servizi di investimento prestati dalla Banca.

A tal proposito la Banca valuterà se le sedi di esecuzione/ negozianti identificati (o i loro dispositivi di esecuzione) assicurano, in maniera duratura, il raggiungimento del miglior risultato per il cliente. Nell'ipotesi in cui vengano apportate modifiche rilevanti alla strategia di esecuzione o agli *execution arrangements*, la Banca provvederà a notificare tempestivamente tali variazioni alla clientela.

La revisione della strategia di esecuzione potrebbe comportare le seguenti variazioni:

- includere nuove o diverse sedi di esecuzione o entità nella propria *execution policy*;
- assegnare una diversa importanza relativa ai fattori di *Best Execution*;
- modificare altri aspetti della propria strategia o dei propri dispositivi di esecuzione, sulla base di decisione di carattere strategico/gestionale assunte dalla Banca.

ALLEGATI

1. Condizioni economiche applicate da ICCREA BANCA SPA
2. Broker utilizzati da ICCREA BANCA SPA
3. Execution policy di ICCREA BANCA SPA

ALLEGATO 1 – REGIME COMMISSIONALE e di COSTI

CATEGORIA STRUMENTO FINANZIARIO	CONDIZIONI MASSIME APPLICABILI				
	Commissioni percentuali	Minimi commissionali	Spese applicate dalle Borse	Spese ineseguite	Spese di regolamento
Azioni, ETF e strumenti assimilati quotati sui Mercati Regolamentati Italiani	0,10%	8 Euro			1,25 Euro
Azioni, ETF e strumenti assimilati quotati sui Mercati Regolamentati Comunitari					
Austria	0,13%	13 Euro		1 Euro per op.ne	
Belgio	0,13%	13 Euro		1 Euro per op.ne	
Danimarca	0,35%	25 Euro		1 Euro per op.ne	
Finlandia	0,13%	13 Euro		1 Euro per op.ne	
Francia	0,13%	13 Euro		1 Euro per op.ne	
Germania Xetra	0,13%	13 Euro		1 Euro per op.ne	
Germania - Floor Markets e Altri mercati	0,30%	25 Euro		1 Euro per op.ne	
Grecia	0,45%	100 Euro	0,15% su vend. ¹	1 Euro per op.ne	
Inghilterra	0,13%	13 Euro	0,50% su acq. ^{**}	1 Euro per op.ne	
Irlanda	0,35%	30 Euro	1% su acq.	1 Euro per op.ne	
Norvegia	0,35%	70 Euro		1 Euro per op.ne	
Olanda	0,13%	13 Euro		1 Euro per op.ne	
Portogallo	0,35%	45 Euro		1 Euro per op.ne	
Spagna	0,13%	13 Euro	13 Euro	1 Euro per op.ne	
Svezia	0,35%	35 Euro		1 Euro per op.ne	
Svizzera	0,13%	13 Euro	0,075% su acq.	1 Euro per op.ne	
Azioni, ETF e strumenti assimilati quotati sui Mercati non Comunitari					
Australia	0,50%	75 Euro		1 Euro per op.ne	
Canada	0,30%	30 Euro		1 Euro per op.ne	
Giappone	0,35%	30 Euro		1 Euro per op.ne	
Hong Kong	0,40%	100 Euro	0,112% su acq./vend.	1 Euro per op.ne	
Singapore	0,40%	100 Euro	0,05% su acq./vend.	1 Euro per op.ne	
Stati Uniti	0,13%	13 Euro	238 per ogni mln \$ ch su vend.	1 Euro per op.ne	
Obbligazioni, Euroobbligazioni e Titoli di Stato quotati sui Mercati Regolamentati Italiani (Borsa Italiana)	0,018%	3,5 Euro	0,002%		1,25 Euro
Obbligazioni, Euroobbligazioni e Titoli di Stato quotati su HI-MTF	0,018%	3,5 Euro			1,25 Euro
Obbligazioni, Euroobbligazioni e Titoli di Stato quotati su EuroTLX	0,018%	3,5 Euro	0,001%		1,25 Euro
Derivati quotati sui Mercati Regolamentati Italiani					
SP/MIB - Futures su Azioni		10 Euro			6 Euro
MINI		5 Euro			6 Euro
Opzioni SP/MIB		10 Euro			6 Euro
Isoalfa	5% sul premio	o 10 Euro			8 Euro
			¹ + 0,05% su acq./vend.		
			^{**} + 1 Sterlina su op.ni > 10.000 gbp		

ALLEGATO 2 – ELENCO dei *BROKERS*

Broker utilizzati per gli strumenti quotati sui singoli mercati non nazionali
(Azioni, Covered Warrants, Certificates, ETF)

BROKER	MERCATO
Banca IMI S.p.A.	Austria
	Finlandia
	Belgio
	Inghilterra
	Spagna
	Svizzera
	Stati Uniti
	Francia
	Olanda
	Germania (Xetra e Floor Markets)
Crédit Agricole	Inghilterra AIM
	Portogallo
Deutsche Bank	Germania (altri mercati)
Instinet	Danimarca
	Norvegia
	Svezia
	Giappone
	Hong Kong
	Irlanda
	Canada
	Grecia
	Australia
	Singapore

